



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 11 Ottobre 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. –Dipartimento Interregionale

1. Ricorso SS. COMPENSORIO MONTALTO RESPINTO UFFUGO

avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitta al calc. Piemontese Francesco seguito gara Compensorio Montalto Uffugo/Gelbison Vallo D. Lucania del 9.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012)

2. Ricorso A.C. SAVOIA 1908 S.R.L. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'obbligo di disputare gare a porte chiuse fino al 23.12.2012 con decorrenza immediata;
 - dell'ammenda di € 10.000,00,
- inflitte alla reclamante seguito gara di Coppa Italia Serie D, Pomigliano/Savoia del 26.8.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 10 del 12.9.2012)

3. Ricorso ALZANO CENE 1909 S.R.L.

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 50 al sig. Indro Scarpellini, Presidente della Società, per violazione art. 10 comma 3 bis C.G.S. in relazione ai punti 3), 4) pagina 1 e 10) pagina 3 del Com. Uff. n. 153 del 22.4.2011 della Lega Nazionale Dilettanti;
 - dell'ammenda di € 3.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all'operato ascrivito al suo Presidente,
- inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera.

(nota n. 7570/441pf11-12/AM/fda del 23.4.2012) -
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. Uff. n. 16/CDN del 13.9.2012)

4. Ricorso A.S.D. CTL CAMPANIA

RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 24.10.2012 inflitta al sig. De Micco Giovanni seguito gara CTL Campania/Nardò Calcio del 22.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

5. Ricorso A.C.D. SANT'ANGELO 1907 S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Patrini Michele seguito gara Sant'Angelo 1907/Pergolettese del 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

6. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. S.S.D. VIGOR CISTERNA

La C.G.F.:

avverso le sanzioni:

- ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione lo **ACCOGLIE**;

- dell'inibizione per anni 2 al sig. Capitani Domenico, per violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 8 commi 6 e 8 C.G.S. in relazione all'art. 94 comma 1 lettera a) NOIF;

- **ANNULLA** l'impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame di merito.

- dell'ammenda di € 5.000,00 e penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel Campionato Juniores S.S. 2012/2013 alla società, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 C.G.S., inflitte seguito deferimento della Procura Federale (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 13/CDN del 6.9.2012)

7. Ricorso S.S.D. REAL SPAL SRL

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Cintoï Nicola a 3 giornate effettive di gara.

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Cintoï Nicola seguito gara Real Spal/ Formigine A.S.D. del 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

8. Ricorso A.C.D. ASTI

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Perrone Marco seguito gara Derthona F.B.C. 1908/Asti del 22.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)